



# COMUNE DI MISILMERI

Città Metropolitana di Palermo

## Provvedimento del Sindaco

**COPIA**

**N. 48 del registro**

**Data 18 ottobre 2018**

**Oggetto:** Ricorso innanzi al TAR Sicilia – Palermo promosso dalla Sig.ra Bracco Santa contro il Comune di Misilmeri e l'ASP di Palermo, Distretto Sanitario n. 36 di Misilmeri. Nomina Legale dell'Ente e approvazione schema di convenzione.

---

L'anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di ottobre, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta, dott.ssa Rosalia Stadarelli, Sindaco del Comune;

Preso in esame la proposta di provvedimento indicata in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dal dott. Antonino Cutrona, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;

### **Determina**

-di approvare la proposta di provvedimento allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: «Ricorso innanzi al TAR Sicilia – Palermo promosso dalla Sig.ra Bracco Santa contro il Comune di Misilmeri e

l'ASP di Palermo, Distretto Sanitario n. 36 di Misilmeri. Nomina Legale dell'Ente e approvazione schema di convenzione», il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.-

**Il Sindaco**

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

## Il Responsabile dell'Area 1 Affari generali ed istituzionali

Visto il ricorso del 27.09.2018, notificato a questo Ente mediante Ufficiale Giudiziario presso il Distretto di Corte di Appello di Palermo con raccomandata A/R, acclarato al protocollo Generale dell'Ente in data 05.08.2018 al n. 33707, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con il quale la signora Bracco Santa, nata a Misilmeri il 01.04.47, rappresentata e difesa dall'avv. Annamaria Giannola, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore sito in Partinico nella Via Vittime del Dovero n. 7, chiamano innanzi al Tar per la Sicilia – sede di Palermo, questo Ente, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentante legale, per chiedere, *reiectis adversis*:

- 1) Preliminarmente ed in via cautelare e urgente, esistendo i requisiti di legge del *Fumus Boni Iuris* ed il *periculum in mora*, onerare le resistenti alla predisposizione in favore della ricorrente del progetto individuale di assistenza ex art. 14 della legge n. 328/2000, completo dei servizi assistenziali-sociali da erogare, indicando la complessità e l'intensità degli interventi, la durata, i costi, nonché il responsabile per la attuazione, verifica e aggiornamento;
- 2) Nel merito:
  - a) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ed il conseguente obbligo del Comune di Misilmeri e del Distretto Sanitario n. 36 di Misilmeri alla predisposizione del progetto individuale di assistenza ex Art. 14 della legge 328/2000, completo dei servizi assistenziali-sociali da erogare, indicando la complessità e l'intensità degli interventi, la durata, i costi, nonché il responsabile per la sua attuazione, verifica e aggiornamento;
  - b) Accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sull'istanza della ricorrente in ordine all'obbligo del Comune di Misilmeri e del Distretto Sanitario n. 36 di Misilmeri di provvedere alla predisposizione in suo favore del progetto individuale di assistenza ex art. 14 della legge 328/2000 completo dei servizi assistenziali-sociali da erogare, indicando la complessità e l'intensità degli interventi, la durata, i suoi costi, nonché il responsabile per la sua attuazione e aggiornamento;
  - c) Condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite oltre accessori di legge in favore del difensore distrattario e antistatario.

Vista la propria nota prot. n. 33816 del 08.10.2018, con la quale al Responsabile dell'Area 3 "Sociale e Informatica", al fine di valutare l'opportunità di resistere al giudizio in parola, è stato chiesto di comunicare se, sussistono ragioni per resistere al giudizio instaurato, e conformemente ai sensi dell'art. 5, comma 1, della disciplina contenete i criteri inerenti il conferimento degli incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni, approvata con deliberazione di G.C. n. 85/2016, di fornire un'analitica relazione nella quale dovranno essere evidenziate le ragioni sostanziali di questo Comune;

Vista la nota prot. n. 34918 del 16.10.2018, con la quale il Responsabile della sopra citata Area 3, illustra le motivazioni, che qui si intendono riportate, per le quali il Comune si deve costituire in giudizio;

Ritenuto, quindi, per quanto sopra esposto, al fine di tutelare le ragioni del Comune, di dovere resistere al giudizio di cui trattasi e, conseguentemente, di dover conferire incarico ad un legale esterno all'Amministrazione Comunale, nella considerazione che il Comune non risulta, in atto, dotato di difensori muniti di patrocinio legale, ovvero iscritti nell'apposito elenco speciale, annesso all'albo professionale degli Avvocati di cui all'art. 3, ultimo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modifiche, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull' "Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore", e che, per la fattispecie di cui trattasi, bisogna fare ricorso ad una professionalità esterna, con competenza in materia di diritto amministrativo;

Che per tale incarico, il Sindaco, attesa l'urgenza della costituzione e la complessità della vicenda, intende avvalersi della previsione di cui all'art. 5, c. 4 e c. 9 della vigente disciplina per l'affidamento degli incarichi legali, approvata con deliberazione della G.C. n. 85 del 27.09.2016, individuando direttamente l'avv. Michelangelo Vitale, del foro di Palermo, quale difensore di fiducia nel giudizio in argomento;

Dato atto che trattasi di conferimento di incarico che comporta modicità della spesa;

Visto l'art. 6 della sopra richiamata disciplina, il quale prevede che l'affidamento dell'incarico legale avverrà con la sottoscrizione del disciplinare di incarico, da stipulare con il professionista individuato, recante le clausole disciplinanti il rapporto tra il Comune e lo stesso;

Vista la nota pec dell'avv. Michelangelo Vitale, acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 18.10.2018 al n. 35107, annessa al presente atto, con la quale lo stesso, all'uopo contattato, tramite pec del 17.10.2018, ha trasmesso il preventivo di spesa pari ad € 1.787,31 comprensivo di IVA e c.p.a. e ritenuta d'acconto come per legge, formulato in ribasso del 5% rispetto ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, specificando che in caso di totale soccombenza, estinzione o abbandono del giudizio, sarà decurtato del 25% e del 10% qualora dovesse verificarsi una soccombenza parziale;

Ritenuto, in ultimo, doversi procedere, con successivo e superato atto gestionale, all'assunzione dell'impegno di spesa presunto pari ad € 1.787,31;

Considerato che fino alla data odierna non è stato ancora approvato il bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 e che nello stesso stanziamento dell'esercizio 2018 del precedente bilancio (2017/2019), lo stanziamento allocato al cap. peg. 124, risulta interamente utilizzato, per cui non è possibile effettuare prenotazioni ed impegni di spesa;

Considerato, altresì, che la costituzione relativa al presente giudizio costituisce adempimento urgente e improcrastinabile, in mancanza del quale all'Ente sarebbe arrecato danno certo, grave ed irreparabile;

Ritenuto che, in ragione di quanto sopra esposto, tra i capitoli di spesa assegnati e gestiti dall'Area 1, si rinviene un'adeguata disponibilità finanziaria al cap. peg. 28, denominato "Premi assicurativi a copertura dei rischi conseguenti all'espletamento del mandato", del bilancio 2018/2020 esercizio finanziario 2018, in corso di formazione;

Rilevato, pertanto, che in atto, può farsi ricorso alla prenotazione della spesa sul sopracitato capitolo peg. 28 "Premi assicurativi a copertura dei rischi conseguenti all'espletamento del mandato", del bilancio 2018/2020 esercizio finanziario 2018, in corso di formazione, salvo successiva regolarizzazione dell'imputazione contabile dopo l'approvazione del bilancio;

Dato atto che si procederà alla liquidazione delle competenze e degli onorari di causa in favore del professionista, a saldo, previa presentazione di regolare parcella, in conformità alle prescrizioni contenute nel disciplinare d'incarico;

Vista la L.R. 23 dicembre 2000 n. 30 e s.m.i., recante norme sull'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la circolare dell'Assessorato degli Enti Locali n. 2 del 13 aprile 2001;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

## **Propone**

Al Sindaco:

1) Resistere al ricorso promosso innanzi al TAR Sicilia – Palermo dalla sig.ra Bracco Santa contro il Comune di Misilmeri e l'ASP Distretto Sanitario n. 36 di Misilmeri, in premessa richiamato;

2) Nominare l'Avv. Michelangelo Vitale del foro di Palermo, ai sensi dell'art. 5, c. 4 e c. 9 della vigente disciplina per l'affidamento degli incarichi legali, approvata con deliberazione della G.C. n. 85 del 27.09.2016, per procedere alla resistenza al ricorso in commento;

3) Approvare lo schema di convenzione da stipulare con il professionista individuato, recante le clausole disciplinanti il rapporto tra il Comune e lo stesso;

4) Fare fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 1.787,31, mediante imputazione contabile sull'intervento cod. 01.01.103 cap. peg. 28 "Premi assicurativi a copertura dei rischi conseguenti all'espletamento del mandato", del bilancio 2018/2020 esercizio finanziario 2018, in corso di

formazione, che presenta un'adeguata disponibilità, su cui si procede alla prenotazione della spesa e sul quale, successivamente, sarà assunto formale impegno di spesa dalla competente struttura burocratica;

5) Dare mandato alla competente struttura burocratica di attendere ai consequenziali adempimenti gestionali.

Misilmeri, 18.10.2018

**Il proponente**  
F.to: dott. Antonino Cutrona

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 18.10.2018

**Il Responsabile dell'Area 1**

F.to:dott. Antonino Cutrona

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90, come recepito dall'art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).

Pre-imp.n.1032 del 2018

Misilmeri, 18.10.2018

**Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"**

F.to: dott.ssa Bianca Fici

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
dalla residenza municipale, li 19.10.1018

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

---

**Affissa all'albo pretorio on line dal 19.10.2018 al 03.11.2018  
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"  
Defissa il 04.11.2018**

**IL MESSO COMUNALE**

Il Segretario Generale del Comune,

**CERTIFICA**

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 19.10.2018, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, li

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

---